

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2012, n. 25-4515

D.G.R. n. 207-4409 del 30.07.2012 di approvazione delle modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio, per la stagione 2012/2013. Rettifica dell'allegato 1. D.G.R. n. 209-4411 del 30.07.2012 di approvazione dei piani di prelievo e dell'elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. Rettifica.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012"), ai sensi del quale è stata abrogata la l.r. 70/1996;

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 18 ai sensi del quale i termini dell'attività venatoria possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del citato art. 18 della l. 157/1992;

vista la D.G.R. n. 40-4018 del 11.6.2012 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale per la stagione 2012/2013;

vista la D.G.R. n. 207-4409 del 30.7.2012 con la quale, tra l'altro, sono state autorizzate le modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio relative alla stagione 2012/2013 riportate negli allegati 1 e 2 al medesimo provvedimento;

considerato che nell'allegato 1 per l'ATC TO 3 sono state erroneamente riportate le giornate del 1-2-5-8-9 settembre per l'esercizio venatorio alle specie cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e tortora invece che l'apertura al 1° settembre, come richiesto dal medesimo ATC;

considerato che anche l'ATC AL 3 ha fatto pervenire richiesta in tal senso;

considerato, ancora, che gli ATC AL 1, AL 2 e AL 4 hanno richiesto di anticipare l'apertura dell'esercizio venatorio alle suddette specie a partire dal 1° settembre anziché di limitarne il prelievo alle sole giornate del 1-2-5-8-9 settembre, come inizialmente proposto;

ritenuto di rettificare in tal senso il citato allegato 1;

considerato che l'ISPRA con nota n. 0014440/T-A11 del 6.4.2012 aveva espresso parere favorevole alle proposte di modifica;

vista inoltre la D.G.R. n. 209-4411 del 30.07.2012, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e l'elenco delle specie oggetto di prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie riportati negli allegati A e B al medesimo provvedimento;

viste le comunicazioni dei concessionari:

delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV):

- AATV Montacuto con la quale chiede l'anticipo del prelievo delle specie fagiano e starna all' 8 settembre,
- AATV Albera AL 12 con la quale chiede di poter aprire l'attività venatoria alla specie cinghiale dall'1/11/2012 anziché dall'1/10/2012;

e delle aziende faunistico-venatorie (AFV):

- AFV Castagnole Monferrato con la quale chiede l'anticipo del prelievo delle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora al 1° settembre,
- AFV Cascina Emanuele con la quale chiede di modificare il secondo periodo del prelievo selettivo del cinghiale dal 1° ottobre al 31 gennaio 2013 anziché dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012;

considerato che l'ISPRA con note n. 0014440/T-A11 del 6.04.2012 e n. 0015856/T-A11 del 19.04.2012 aveva espresso parere favorevole,

ritenuto di rettificare in tal senso i citati allegati;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di rettificare l'allegato 1 alla D.G.R. n. 207-4409 del 30.7.2012, di approvazione delle modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio per la stagione 2012/2013, relativamente agli ATC AL 1, AL 2, AL 3, AL 4 e TO 3 come segue:

- ATC AL 1, ATC AL 2, ATC AL 4, ATC TO 3: dal 1° settembre, da appostamento temporaneo, alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora;
- ATC AL 3: dall'8 settembre, da appostamento temporaneo, alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora;
nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dal calendario venatorio;

- di approvare, a rettifica rispettivamente degli allegati A e B alla D.G.R. n. 209-4411 del 30.07.2012, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e l'elenco delle specie oggetto di prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, quanto segue:

1 - nell'allegato A, relativamente alle aziende agri-turistico-venatorie (AATV):

- AATV Montacuto, l'anticipo del prelievo delle specie fagiano e starna all' 8 settembre, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dal calendario venatorio;
- AATV Albera AL 12, l'apertura dell'attività venatoria alla specie cinghiale al 1° novembre;

2 - nell'allegato B, relativamente alle aziende faunistico-venatorie (AFV):

- AFV Castagnole Monferrato, l'anticipo del prelievo delle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora all'8 settembre, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dal calendario venatorio;
- AFV Cascina Emanuele, il secondo periodo del prelievo selettivo del cinghiale dal 1° ottobre al 31 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà alla pubblicazione delle modifiche dei periodi dell'attività venatoria sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 8 (Pubblicità degli atti) delle Istruzioni operative supplementari relative al Calendario venatorio 2012/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)